

ABSTRACT

L'Europa ha conosciuto, nella seconda metà del XX secolo, importanti mutamenti nella composizione delle popolazioni dei suoi Stati a causa dei processi migratori legati alla ricerca di lavoro.

Un'organizzazione politicamente unitaria come l'Unione europea non poteva trascurare di regolamentare questi flussi, né di considerarne le conseguenze, tra le quali, purtroppo, alcune si sono appalesate in un'accezione fortemente negativa, contrariamente alle aspettative dei Padri fondatori delle originarie Comunità europee.

Tra i fattori che costituiscono un punto oscuro della raggiunta unità dell'Europa si colloca la mancata integrazione di elementi di diversità in contesti preesistenti, ossia gli episodi di discriminazione che, in maniera trasversale, si verificano in tutti i Paesi e in tutti i settori, dalla scuola al mondo del lavoro.

Nel contesto di questo studio, si è concentrata l'attenzione su un aspetto particolare della discriminazione, ossia la discriminazione per motivi legati alla razza, che si presenta come un'anomalia in un progetto di integrazione e globalizzazione che dovrebbe privilegiare il solo merito, indipendentemente dalle origini, e soprattutto che dovrebbe porre al centro del sistema-Europa il rispetto dell'essere umano e dei suoi diritti.

Proprio la prevenzione e la soluzione della violazione degli stessi diritti, dettata dal pregiudizio razziale, costituisce l'aspetto connotante un intero quadro normativo, definito "diritto antidiscriminatorio", che mira a colpire e disincentivare comportamenti basati su singoli aspetti e, nello specifico caso della discriminazione razziale, su elementi legati alla provenienza o all'appartenenza ad un particolare ceppo etnico.

Attraverso lo studio delle Direttive, delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea e di particolari casi giurisprudenziali che più di altri hanno tracciato il percorso della lotta alla discriminazione razziale si è portato a compimento un lavoro di analisi che consente di mettere in risalto come tutte le istituzioni dell'Unione europea abbiano preso – gradualmente – coscienza di quanto la lotta verso le forme di discriminazione sia complessa e di come il divieto di discriminazione razziale, problema ancor più attuale oggi rispetto al passato, sia costantemente disatteso nonostante i "buoni propositi" e il grande dispendio di energie sia a livello europeo che internazionale.

L'elaborato si compone di tre capitoli che, in maniera "graduale", affrontano la tematica in oggetto, restituendo un quadro

della situazione caratterizzato da un lato da una copiosa produzione di atti normativi, dall'altro dalla resistenza opposta dai singoli Stati al recepimento degli stessi.

Il primo capitolo ha per oggetto il divieto di discriminazione nel diritto dell'Unione europea e l'analisi è condotta attraverso l'esplicazione di concetti fondamentali quali quello di discriminazione in tutte le sue accezioni e di "diritto antidiscriminatorio" come nuovo strumento per la tutela dei soggetti "deboli" e potenzialmente discriminabili. Attraverso l'inquadramento normativo del divieto di discriminazione e l'analisi delle Direttive-antidiscriminazione vengono isolati i fattori di discriminazione, il fenomeno delle discriminazioni multiple, i comportamenti vietati e le deroghe alla normativa. Fondamentale è l'analisi del principio di non discriminazione nelle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in quanto è proprio la sua giurisprudenza che rende "vivo" il cd. diritto antidiscriminatorio. La stessa Corte ha visto, infatti, un'evoluzione delle proprie posizioni passando da una iniziale fase di chiusura nei confronti di un proprio coinvolgimento in tema di tutela dei diritti umani ad una fase di apertura definita "protezionistica", instaurando anche un dialogo aperto con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Le strade delle due Corti, prima rigidamente distinte, hanno infatti iniziato a convergere sul piano della protezione dei diritti umani a partire dalla seconda metà degli anni '80.

A tal riguardo, il discorso trova un suo completamento nell'oggetto del secondo capitolo, ossia il divieto di discriminazione nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il capitolo prende le mosse da una questione molto dibattuta: l'adesione dell'Unione europea alla CEDU, nell'ottica di una rafforzata tutela dei diritti umani. Questo argomento si colloca in un processo di approfondimento che vede l'Unione europea impegnata a cercare mezzi sempre più efficaci ai fini della tutela e della difesa dei diritti umani, e la CEDU si presta, più di ogni altro strumento, ad assumere il ruolo di linea guida per la protezione degli stessi.

Mentre tutti gli Stati dell'Unione fanno parte del Consiglio d'Europa, l'Unione come tale non partecipa al sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia le interferenze esistenti tra le responsabilità degli Stati rispetto agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea e quelle derivanti dall'appartenenza all'Unione, portano a dire che già ora vi sono difficili, ma importanti elementi di integrazione tra il sistema dell'UE e quello della

Convenzione. Come le Corti costituzionali e le Corti supreme degli Stati membri, la Corte UE interpreta ed applica la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nelle controversie che sono portate al suo esame.

Come è stato rilevato in dottrina, sotto l'ala protettrice dell'uguaglianza si staglia l'immagine di un'Europa nuova, condivisa e coordinata dalla giurisprudenza delle due Corti.

Sembra, ormai, sempre più chiara la tendenza delle più recenti pronunzie della Corte di Giustizia a considerare i contenuti della CEDU e le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come un 'obbligatorio' punto di riferimento nella definizione di casi che coinvolgono *fundamental rights*; al di sopra di tutto pare, d'altro canto, muoversi il principio di uguaglianza che emerge come strumento di integrazione non solo giurisprudenziale, ma anche politica in sede europea.

La stessa dottrina rileva come la tutela dei diritti fondamentali, che sembra avvicinare le due Corti, trovi nella parità di trattamento il suo nodo centrale; tale convergenza, tuttavia, ha il proprio *ubi consistam* e, forse, al contempo, il proprio confine, in quello che potrebbe essere definito un "metaprincipio" del diritto europeo, il principio di uguaglianza, sovraordinato, incondizionato ed immediatamente applicabile. E, tuttavia, ad un esame più approfondito, il contatto fra le Corti può assumere una diversa e più ampia portata e, soprattutto, può superare il rischio di incorrere in quelli che sembrerebbero inevitabili contrasti qualora si muova lungo i binari di quel completo *restatement* dei diritti fondamentali provenienti dalle fonti più disparate che, nelle intenzioni dei compilatori, era destinato a diventare il *first point of reference* per tutti i soggetti coinvolti nella tutela dei diritti fondamentali nell'ambito del diritto dell'Unione Europea: la Carta di Nizza-Strasburgo.

Al cuore non più solo della giurisprudenza della CEDU ma anche di quella della CGCE si trovano diritti legati alla tutela della persona che più di altri si prestano ad un dialogo serrato con i giudici nazionali e con i legislatori nazionali.

Sembra che il principio di uguaglianza vada, via via, assumendo una forza dirompente, unificante, rispetto alle giurisprudenze nazionali e a quelle sovranazionali promananti dalle due Corti. Tuttavia tale processo di stabilizzazione richiede il compimento di un percorso di integrazione europea nel rispetto assoluto dei diritti fondamentali. Ed è in quest'ottica che assume forza aggregatrice la

realizzazione del processo di adesione dell'Unione europea alla CEDU.

Il lavoro prosegue con l'analisi della tutela prevista dall'art. 14 della CEDU, delle questioni legate al suo limitato ambito di operatività e del tentativo di ampliamento della stessa operato dal Protocollo n. 12. Nel sottolineare la portata dei diritti sanciti dalla CEDU, vengono infine presentati i casi di applicazione giurisprudenziale più rilevanti: dal caso Nachova c/ Bulgaria al caso S.H. e altri c. Austria.

Il terzo capitolo, infine, entra nel vivo della questione, affrontando il tema del divieto di discriminazione su base razziale nell'ordinamento europeo ed internazionale.

L'analisi non può prescindere dalla presentazione di quelli che sono gli sviluppi recenti del principio di non discriminazione razziale negli atti europei ed internazionali, in quanto proprio il continuo "divenire" di tale principio assicura una tutela ed un'attenzione costante su un tema così delicato ed importante.

Particolare attenzione è dedicata alla Direttiva 2000/43/CE, grazie alla quale è possibile individuare i casi di discriminazione razziale diretta e indiretta, e alla Decisione-quadro 2008/913/GAI del Consiglio in tema di lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia che, seppur non recepita, rappresenta comunque un passo fondamentale nel processo di costruzione delle tutele in quanto pone una caratterizzazione di tipo penale, a differenza di quanto sino ad allora accaduto.

I meccanismi di tutela dalla discriminazione e il principio di «*integrazione orizzontale delle pari opportunità in tutti i settori di azione*», ossia il *mainstreaming*, completano il quadro analitico.

Infine, a completamento del percorso di indagine, è presentato il c.d. "caso Feryn", che costituisce ad oggi la prima, se non esclusiva, interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia sulla Direttiva 2000/43/CE e, pertanto, si configura come una "pietra miliare" nel processo di interpretazione del divieto di discriminazione razziale.